

IL CHIARIMENTO**Il cuneo fiscale premia anche gli Iacp**

Il cuneo fiscale opera anche a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp). È quanto afferma la risoluzione n. 94/E del 3 aprile dell'agenzia delle Entrate. Inoltre se gli istituti non hanno fruito delle deduzioni nel primo periodo della loro applicazione (si tratta del periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, come previsto dall'articolo 1, comma 267 della Finanziaria 2007), potranno presentare una di-

chiarazione integrativa, purché non siano scaduti i termini per quest'ultima. Se invece fossero scaduti la strada da seguire, come precisa la stessa risoluzione, è quella di presentare un'istanza di rimborso.

Nonostante la lettera della norma contenuta nella Finanziaria 2007 sembrasse escludere dal beneficio gli Iacp (visto che ne restavano fuori le imprese concessionarie di pubblici servizi e alcuni enti pubblici), l'Agenzia ha ritenuto di dover loro riconoscere lo sconto, ricomprendendoli tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.



Risoluzione sulla validità della misura

Per le case popolari cuneo retroattivo

DI ALESSANDRO FELICIONI

Il cuneo fiscale applicabile per gli istituti autonomi per le case popolari, con valenza retroattiva. Sarà infatti possibile far valere le maggiori imposte versate nel passato con dichiarazioni integrative o istanze di rimborso. Sebbene infatti gli stessi non siano ancora trasformati in enti pubblici economici o società, non possono essere ricompresi tra le amministrazioni pubbliche, per le quali l'agevolazione non spetta. È questa la soluzione cui giunge l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 94/09 in risposta a una richiesta di consulenza giuridica; gli istituti in questione (Iacp) esercitano l'attività di costruzione e gestione di immobili di edilizia residenziale; il dubbio sul cuneo sussiste perché non è agevole inquadrare la natura giuridica di tali realtà, sospese tra l'amministrazione pubblica e gli enti commerciali. Le specifiche deduzioni dalla base Irap note come cuneo fiscale e contributivo, non spettano nei confronti delle imprese concessionarie di pubblici servizi e delle pubbliche

amministrazioni tra le quali l'art. 1, comma 2, del dlgs n. 29/93 (ora art. 1, comma 2, dlgs n. 165/01 annovera anche gli Iacp. L'Agenzia, però, sottolinea che tali istituti si qualificano, ai fini Ires, come enti pubblici commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), del Tuir articolo questo richiamato anche dalla disciplina Irap per l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta. Dunque gli istituti vanno ricompresi tra gli enti economici ai fini Irap e non tra le p.a. Anzi, qualora i suddetti Istituti non abbiano fruito delle predette deduzioni nel primo periodo di applicazione delle stesse (periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007) potranno presentare una dichiarazione integrativa sempreché siano ancora nei termini prescritti dall'art. 2, comma 8-bis, del dpr 322/98 per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello considerato. Nell'ipotesi diversa in cui non sia più consentita la presentazione di una dichiarazione correttiva sarà possibile recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso.

